

**Ordinanza n.  
02/2021/GOA**

**Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,**

- Visti** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione di gestione totale ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;



- Considerato** che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di ente proprietario ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto** che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto** che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Visto** il contratto di sub-concessione siglato in data 7 giugno 2016 tra Aeroporto di Genova S.p.A. e No Problem Parking S.p.A., per la gestione delle aree di parcheggio per passeggeri, dipendenti e operatori aeroportuali, nonché della viabilità in esse ricompresa;
- Vista** la nota prot. n. 40015 dell'11/04/2021 con la quale la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha presentato la richiesta, pervenuta dalla No Problem Parking S.p.A., di modifiche alla regolamentazione dell'area di sosta breve "Kiss & Fly";
- Considerato** che nella predetta nota viene richiesto, dal gestore aeroportuale, di procedere alla modifica della regolamentazione della citata area al fine di poter adeguare il dato temporale di permanenza gratuita alla media già prevista in altri aeroporti nazionali, con la riduzione della franchigia da 20 a 12 minuti;
- Considerati** i Protocolli adottati da Aeroporto di Genova S.p.A. per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'allegato 9 del DPCM 26/04/2020 allo scopo di conseguire gli obiettivi di contenimento del rischio da contagio COVID-19;
- Considerato** che i predetti Protocolli prevedono, tra i meccanismi di contenimento del rischio da contagio, anche la velocizzazione delle fasi di imbarco/sbarco dei passeggeri con riduzione operativa dell'aeroporto, tramite modifica temporanea dei parametri di coordinamento, al fine di prevenire fenomeni di affollamento passeggeri/accompagnatori, in aerostazione e sul sedime aeroportuale, sia al piano partenze che a quello arrivi;



- Considerato** il prospettato recupero dei livelli di traffico pre-crisi e il progressivo aumento dei voli nazionali e internazionali operativi da/per l'aeroporto di Genova Sestri, con conseguente incremento stimato del flusso di passeggeri e accompagnatori all'interno dell'aerostazione;
- Preso atto** del parere favorevole espresso dall'USMAF SASN LIGURIA, all'adozione delle modifiche richieste da Aeroporto di Genova S.p.A., proprio in considerazione del positivo effetto che la riduzione del tempo di permanenza gratuito nell'area Kiss & Fly da 20 minuti a 12 minuti porterebbe, in particolare anche alla luce del progressivo aumento dei volumi di traffico aereo, in termini di contenimento dei potenziali fenomeni di accodamento e stazionamento eccessivo in aeroporto, principalmente nell'area antistante il piano arrivi, con conseguente diminuzione del rischio di contagio per la formazione di assembramenti di persone in aerostazione e nelle aree a esso antistanti;
- Vista** la propria ordinanza n. 02/2017 del 22 agosto 2017 e ss.mm.ii. con la quale viene disciplinata la circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico;
- Ritenuto** di dare coerenza a quanto richiesto, in virtù degli articoli di cui in premessa, provvedendo alla modifica dell'art. 2 dell'ordinanza 02/2017, nelle more della imminente revisione e aggiornamento della disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte al pubblico;
- Sentita** la Società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.,

## **ORDINA**

### Art. 1

L'art. 2 dell'ordinanza 02/2017 è sostituito dal seguente:

*“Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie e aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, attraverso un sistema controllato a sbarre.*

*Il sistema in ingresso è costituito da complessive n. 4 (quattro) corsie provviste di relative sbarre, situate nell'area immediatamente successiva al Tower Hotel Genova, delle quali una, posta all'estremo lato destro, ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso.*

*Il sistema in uscita è costituito da complessive n. 6 (sei) corsie provviste di relative sbarre, situate nell'area immediatamente precedente alla stazione di rifornimento carburante ERG, delle quali una, posta all'estremo lato destro, ordinariamente riservata all'uscita dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso.*



*Di tali corsie n.3 (tre) sono riservate all'uscita dei flussi veicolari del piano arrivi e n. 3 (tre) all'uscita dei flussi provenienti dal piano partenze.*

*In tutti i casi è fatta salva l'abilitazione delle corsie riservate all'ingresso/uscita generalizzati, nei casi in cui sia necessario smaltire flussi veicolari consistenti, ferma restando la precedenza a favore dei mezzi di cui sopra.*

*L'accesso e la permanenza all'interno delle corsie e dell'area compresa all'interno dalle sbarre, denominata "Kiss & Fly", sono consentiti con una franchigia temporale di 12 minuti che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.*

*La franchigia temporale è limitata a un utilizzo veicolare massimo di tre accessi al giorno per la stessa targa oltre i quali la predetta franchigia non viene più applicata.*

*Allo scadere della franchigia temporale viene applicata una tariffa che tiene conto del fatto che l'area compresa all'interno delle sbarre, denominata "Kiss & Fly", costituisce un'area ad elevata rotazione non dedicata alla sosta in via primaria."*

#### Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01/05/2021 alle ore 00,01 e abroga ogni precedente disposizione in materia, in particolare l'art. 2 della precedente ordinanza 02/2017.

#### **INFORMA**

*che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.*

Aeroporto di Genova Sestri, 29/04/2021

IL DIRETTORE

Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)